



**VERBALE DI ACCORDO
INDENNITA' DI CASSA**

Como, 21 dicembre 2016

Presenti:

- la Società **ASF AUTOLINEE SRL** (la "Società" o "ASF"), rappresentata da Gloria Mutti (Responsabile Risorse Umane), assistita da Unindustria Como nelle persone dei Signori Gabriele Meroni e Fabio Corti;

e

- le **Segreterie Territoriali di Como delle OO.SS. Filt-CIGL, Fit-CISL e Uilt-UIL**, rappresentate rispettivamente dai Signori: Marco Fontana, Flaviano Romito, Lorenzo Trombetta e Renato Roverselli
- congiuntamente le "Parti".



Premesso che:

- a) le Parti hanno attivato un percorso di negoziazione al fine di definire la disciplina collettiva aziendale - normativa ed economica - da applicarsi ai lavoratori in relazione alla materia della c.d. "indennità di cassa", spettante ai dipendenti della Società con qualifica di "Impiegato" ai quali è affidata la custodia e la gestione di una c.d. "cassa";
- b) detto percorso è stato attivato anche a fronte del recesso e/o disdetta, con decorrenza dal 1.9.2016, da parte della Società (comunicato con lettera datata 18.5.2016, prot. n°1410, inviata a mezzo raccomandata a.r. ed anticipata via fax, alla volta delle OO.SS. Filt-CGIL, Fit-CISL e Uiltrasporti-UIL e della RSU), dai seguenti contratti, accordi ed intese collettive di livello aziendale, aventi ad oggetto, fra l'altro, anche la materia della c.d. "indennità di cassa": Accordo aziendale 22.3.1973; Verbale di intesa 5.12.1983; Verbale di intesa 7.3.1984; Accordo aziendale 14.3.1984; Accordo aziendale 7.3.1985; Accordo aziendale 3.11.1987; Accordo aziendale 4.12.1987; Accordo aziendale 15.6.1988 (su bozza di intesa del 30.5.1988); Verbale di intesa 15.2.1989; Accordo aziendale 12.7.1990; Accordo aziendale 26.7.1990; Accordo aziendale 22.3.1991; Verbale di accordo 12.4.1991; Accordo aziendale 10.9.1991; Accordo aziendale 25.9.1991; Verbale di accordo 15.6.1992; Accordo aziendale 9.2.1994, ore 17.00; Accordo aziendale 14.9.1995, ore 15.00; nonché ogni contratto e accordo e intesa collettivi intervenuti in sede aziendale, a qualsiasi livello, antecedentemente ai sopra elencati contratti e accordi in relazione all'istituto della produttività ed ai trattamenti economici ad essa comunque connessi; nonché ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto comunque connesse ai e/o derivanti dai suelencati contratti e accordi e intese collettivi di livello aziendale;
- c) le Parti intendono, in una prospettiva di razionalizzazione e semplificazione della normativa collettiva di livello aziendale, regolare gli effetti del recesso e/o disdetta di cui al punto che precede, così superando ogni ragione di contrasto, e, conseguentemente, definire la disciplina normativa ed economica da applicarsi ai dipendenti - in sostituzione, di ogni accordo e prassi precedentemente in vigore o comunque connessa e dipendente - in materia di c.d. "indennità di cassa";
- d) le Parti si sono incontrate in data odierna per sottoscrivere il nuovo accordo regolante l'istituto della c.d. "indennità di cassa", con novazione delle precedenti pattuizioni in materia.

Le Parti convengono quanto segue:

1- Premesse

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo.



2- Erogazione dell'indennità di cassa

Ad ogni dipendente con qualifica di "Impiegato" al quale è affidata la custodia e la gestione di una cassa (contanti od assimilati) verrà erogata una indennità giornaliera di € 0,60 lordi per i giorni di presenza effettiva.

L'indennità verrà erogata con la retribuzione del mese successivo a quello di riferimento, analogamente alle altre cc.dd. "voci variabili".

3- Durata

Il presente accordo ha durata triennale dal 1/01/2017 al 31/12/2019 e potrà essere disdetta da ognuna delle Parti con comunicazione scritta da inviare entro 3 (tre) mesi dalla scadenza.

In mancanza di disdetta l'accordo si intende tacitamente rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni (misura e modalità).

4- Regime transitorio

Le Parti convengono e confermano che gli importi erogati dalla Società nel periodo decorrente dal 1.9.2016 al 31.12.2016 sotto la voce "indennità di cassa" hanno natura di *una tantum*, avente carattere eccezionale e non ripetibile e non costituendo, quindi, alcuna obbligazione per il futuro a carico della Società.

Viene fatta salva, per quanto applicabile, la disciplina transitoria di cui all'art. 9 del Verbale di Accordo del 7.11.2016 fra la Società e le OO.SS.LL. Fit – CISL e Uil – UIL.


Il presente accordo, fatto salvo quanto eventualmente in esso richiamato, sostituisce integralmente, con espresso effetto abrogativo e novativo, stabilendone la definitiva caducazione ed inapplicabilità, ogni precedente accordo, pattuizione di qualsivoglia natura, prassi o consuetudine, in materia di c.d. "indennità di cassa".

Letto, confermato e sottoscritto.

ASF AUTOLINEE SRL



UNINDUSTRIA COMO



Fit-CGIL



Fit-CISL



Uil-UIL

